

# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di  
Fano, Cartoceto, Colli al Metauro e Pergola  
Provincia di Pesaro e Urbino  
-----



COMUNE DI FANO Provincia di Pesaro e Urbino  
-----

Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche  
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Fano, 11 dicembre 2020

## ***Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici per la durata di anni cinque - CIG n. 8548134F51 – Numero gara 7976139.***

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti poste da operatori economici che intendono partecipare alla gara,

In ordine ai quesiti:

1. In merito al bando per la gestione di distributori automatici di alimenti e bevande da installare presso i locali del Comune di Fano, in riferimento al possesso di certificazione sistema di qualità, vista la Circolare 1° marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 111 del 15/05/2007, la quale in riferimento alla Direttiva 2004/18/CEE, puntualizza che nella fase di aggiudicazione dell'appalto, ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, elementi attinenti alla capacità dell'offerente quali la "certificazione di qualità" del prestatore d'opera NON possono essere valutati, precisando che tali elementi possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti. CONSIDERATO che il bando di gara in oggetto, ha rilevanza di punteggio sull'aver o no la suddetta certificazione, chiediamo la rettifica della voce in oggetto così da uniformarsi alle direttive comunitarie di cui sopra;
2. Con riferimento alle disposizioni del bando di gara secondo le quali "il concessionario dovrà eseguire, a proprie cure e spese, anche mediante l'utilizzo di personale specializzato nel campo delle pulizie e delle sanificazioni ambientali, tutti gli interventi necessari, periodici o straordinari" si chiede di meglio specificare la natura degli interventi richiesti che, in ragione delle attività per le quali l'o.e. è iscritto alla CCIAA, dovranno essere necessariamente inerenti la gestione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande intesa in senso stretto;
3. Con riferimento alle parti del bando di gara in oggetto in cui viene espressamente sancito che "Il concessionario dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Eventuali rifiuti speciali provenienti dai distributori automatici dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese del concessionario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea." e "Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti saranno a totale carico del concessionario, per cui l'Amministrazione comunale sarà completamente sollevata da detti obblighi" si chiede di meglio specificare la natura dei rifiuti oggetto degli oneri indicati nelle disposizioni sopra riportate. Ciò in quanto l'o.e. può essere per legge considerato responsabile del solo smaltimento dei rifiuti generati dalle attività di rifornimento e manutenzione dei distributori automatici installati e non dei rifiuti generati dall'utenza;

4. Premesso che la corretta determinazione del valore della concessione, consistente nell'indicazione del fatturato generato dalla stessa è elemento essenziale dei Bandi di Gara che intendano introdurre nel mercato una concessione di qualsivoglia genere, natura e portata, in quanto necessario per procedere alla corretta ponderazione dell'offerta economica da formulare; Premesso altresì che la contingente situazione di emergenza sanitaria, prorogata a tutto il 31/01/2021, determina una condizione di incertezza circa il possibile andamento dei mesi a venire, con particolare riferimento alle modalità organizzative che verranno adottate dalla Spett.le Stazione Concedente. Di conseguenza, risulta ad oggi particolarmente difficoltoso formulare proiezioni sufficientemente solide sulla sostenibilità della concessione in oggetto in relazione ai consumi attesi; premesso che quindi il valore della concessione stimato potrebbe non risultare coerente con gli incassi effettivamente totalizzati dall'operatore economico SI CHIEDE alla P.A. di voler considerare una modifica del bando di gara nel senso di prevedere un'offerta al rialzo su canone variabile, definito con verifica semestrale sui consumi registrati, mediante produzione di dettagliato prospetto delle erogazioni relative al periodo di riferimento (il cui incasso viene sistematicamente trasmesso all'Agenzia delle Entrate per mezzo di dispositivi installati in ogni distributore automatico, in ottemperanza alla normativa vigente) ovvero prevedere appositi meccanismi di versamento scadenzato del canone concessorio fisso, subordinati ad una verifica periodica condivisa circa l'andamento dei flussi dei corrispettivi de qua, così da valutare la complessiva economicità della gestione ed eventualmente intervenire al fine di riportare/mantenere la concessione in equilibrio economico e finanziario.

#### **SI CHIARISCE**

Quesito 1: La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri richiamata è superata dall'art. 95, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a norma del quale le amministrazioni aggiudicatrici “indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente”.

Le stesse Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, inoltre, chiariscono che “con l'elenco di cui all'art. 95, viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli”.

Quesito 2: Si conferma che gli interventi in capitolato sono quelli inerenti la gestione del servizio di distribuzione automatica.

Quesito 3: Si conferma che si tratta di rifiuti ed oneri legati all'attività di rifornimento e manutenzione dei distributori automatici.

Quesito 4: Come sottolineato all'articolo 5 del CSA, il valore della concessione è solo un valore stimato, puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio in concessione. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell'aggiudicatario in quanto rientranti nell'alea propria della fattispecie di contratto in questione.

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
U.O.C. ECONOMATO PROVVEDITORATO  
(dr.ssa Francesca Frattini)**